

LETTURE

PADRI DELLA CHIESA E DIRITTO EREDITARIO SOCIALE

È il titolo di un interessantissimo libro di Eberhard F. Bruck¹, il quale da molti anni ha intrapreso profonde indagini², di cui il presente volume costituisce continuazione e completamento.

In ogni tempo gli uomini hanno rivolto il loro ansioso pensiero al mistero della morte; la rappresentazione della morte e dei morti ha dominato sempre la vita umana, sia dei singoli che della collettività. Con questo preambolo si apre il libro, il quale intende descrivere gli influssi che tale idea, considerata come un capitolo della storia universale, ha avuto nel campo della cultura, della religione, della politica.

L'A. descrive il pensiero della Chiesa, attraverso la legislazione ecclesiastica e la Patristica, intorno al dovere morale che hanno i fedeli di lasciare una parte del loro patrimonio a Cristo, ai poveri, alla Chiesa, la quale, ispirandosi ai precetti evangelici, pone in tutta la sua gravità il problema della povertà, cercando di eliminare il contrasto tra ricchi e poveri. In questo senso l'A. parla di diritto ereditario sociale della Chiesa (*soziales Erbrecht*).

L'indagine condotta con piena padronanza della materia in un campo finora rimasto nell'ombra, non si limita alla dottrina della Chiesa, ma si spinge ad esaminare la legislazione civile, nonchè i rapporti tra di esse, in guisa da presentare un quadro completo della realtà morale e giuridica del tempo.

I primi tre capitoli riguardano la dottrina di Basilio Magno, Gregorio Nazianzeno, Gregorio di Nissa, Giovanni Crisostomo, San Girolamo, Agostino, Salviano, Pietro Crisologo. Non senza oscillazioni, relative solo alla impostazione ed all'ammontare della quota, tutti sono concordi nella esortazione a rinnegare i beni della terra, e a lasciare alla Chiesa od ai poveri una quota di beni; ma, secondo gli orientali, la *iusta portio* consiste addirittura in tutto il patrimonio.

L'ideale della vita cristiana richiede rinuncia ai beni terreni ed asceti. San Girolamo parla di *vita perfecta*. Ma a poco a poco si fanno concessioni per coloro che non intendono vivere nella perfezione, limitando solo ad una quota del patrimonio il dovere di lasciare alla Chiesa. Donde la frase di taluni moderni autori, i quali, con frase poco felice, parlano di « doppia moralità », nel senso di deviazione dalla pura morale dell'antico cristianesimo, che il nostro A. riconduce alla dottrina stoica (pp. 69 segg.).

In verità non si tratta nè di concessioni nè di doppia moralità, ma di gerarchia di valori. Gesù non disprezza i beni terreni, ma li subordina a quelli spirituali, in contrapposto alla concezione pagana, per cui ricchezza e soddisfazione dei bisogni materiali erano tutto. Ed è sempre questione di gerarchia nel consiglio che Gesù dà al

¹ *Kirchenväter und soziales Erbrecht. Wanderungen religiöser Ideen durch die Rechte der östlichen und westlichen Welt*. Springer Verlag, Berlin, Göttingen, Heidelberg, 1956. Un vol. di pp. 286.

² *Totenteil und Seelgerät im griechischen Recht. Eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung zum Verhältnis von Recht und Religion mit Beiträgen zur Geschichte des Eigentums und des Erbrechts*, München, 1926; *Totenteil*, in « Realencyclopädie der klass. Rechtswissenschaft », XII, 1937, c. 1913-1928; *Kirchlich-soziales Erbrecht in Byzanz*, in « Studi in onore di S. Riccobono », 1933, 3, pp. 377-423. Parecchi articoli sono riuniti nel volume *Über röm. Recht im Rahmen der Kulturgeschichte*, Berlin, 1954.

giovane, il quale, consapevole di avere osservato tutti i comandamenti (*omnia haec custodivi a iuventute mea*), domanda ingenuamente che cosa gli manchi; alla richiesta Gesù risponde: *si vis perfectus esse, vade, vende quae habes et da pauperibus* (Matth. 19, 16-22). Dunque si tratta di perfezione e di misura piuttosto che di doppia moralità.

La Patristica cerca di rendere più concreto e persuasivo il monito di lasciare il patrimonio, in tutto od in parte, alla Chiesa, a Gesù, ai poveri. S. Agostino dice: hai dei figli? Ebbene annovera tra di essi anche Cristo. L'amore verso il prossimo implica considerare i poveri come figli, o come parenti, secondo S. Ambrogio.

Questi precetti e la loro diffusione pratica nonché l'attuazione giuridica sono qualche cosa di veramente nuovo rispetto alla tradizione pagana, la quale, partendo dalla piena libertà di disporre, non senza difficoltà, in epoca avanzata ed attraverso svariati espedienti, arriva al riconoscimento della legittima, la quale non va oltre determinati congiunti.

L'attuazione pratica dei precetti, che via via si affermano nell'ambiente cristiano, presentava difficoltà non soltanto nel costume ma nell'ordinamento giuridico per ragioni di carattere tecnico.

La istituzione di erede della divinità o dei poveri sembrava un assurdo giuridico; doveva annoverarsi tra quelle a favore di *incertae personae*, che erano dichiarate nulle. Tit. Ulp. 22,6 premette *Deos heredes instituere non possumus*; soggiunge però che disposizioni sanatorie ed imperiali hanno permesso a taluni dei la possibilità di essere istituiti eredi, e D. 35, 2, 1, 5 ammette l'applicazione della Falcidia ai lasciti a favore della divinità. Qualche iscrizione greca e latina contempla disposizioni a favore della divinità pagana. Comunque si tratta di disposizioni che non rientrano nell'orbita della comune successione testamentaria³.

Molto meno era possibile istituire eredi i poveri. Attraverso un *modus* od altri espedienti si poteva attuare praticamente la beneficenza; ma su 150 fondazioni, attestate in iscrizioni e dagli storici, soltanto una mezza dozzina ha come oggetto l'alimentazione dei poveri.

In epoca cristiana le difficoltà tecniche sono superate. La istituzione di Dio, di Cristo, dei poveri, non presenta difficoltà di sorta. La efficacia della disposizione è fuori discussione. Il problema è solo quello di dare esecuzione alla disposizione⁴.

Su questo sfondo giuridico potevano avere pratica attuazione le esortazioni della Chiesa, la quale ritiene più efficace operare nell'ambito della coscienza. Un diritto legale alla successione circa la quota neppure è riconosciuto nelle leggi di Giustiniano; si afferma solo nel IX secolo (pp. 120 segg.). Ma la pratica era già diffusa. Giustiniano attesta che in molti testamenti si trova la istituzione di Gesù per il tutto o per metà (Cl. 1,2,25 [26] pr. del 530). Il contrasto tra le esortazioni della Chiesa, che diventano via via più impellenti, e la legislazione laica, la quale continua a proclamare la piena libertà di disporre, è seguito dal nostro A. nella legislazione giustiniana, in taluni diritti orientali (cap. V), nel diritto visigoto (cap. VI), fino al Corpus Iuris Canonici (capp. VII-IX), in guisa che in definitiva la quota per l'anima (*Seelteil*) si può ben considerare come una generale istituzione europea.

BIONDO BIONDI

professore ordinario nell'Università cattolica del S. Cuore

³ BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*, 2ª ed., Milano, 1955, pp. 128 segg.

⁴ BIONDI, *Diritto romano cristiano*, Milano, 1952, vol. 2, pp. 201 segg.